PROVVIDENZE PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DELLA RICETTIVITA' ALBERGHIERA E TURISTICA

Art. 16

Trattamento tributario

Per gli atti e i contratti di mutuo occorrenti per la esecuzione delle opere finanziate dagli istituti di credito previsti nel precedente articolo 4, anche per quanto riguarda le agevolazioni tributarie ed altri benefici, si osservano le stesse disposizioni vigenti per le operazioni di credito a lungo e medio termine di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1228.

Versione in vigore dal 24 aprile 1968, non più in vigore dal 21 giugno 2011 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettivita' alberghiera e turistica
Estremi	Legge 12 marzo 1968, n. 326
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-per-la-razionalizzazione-e-lo-sviluppo-della-ricettivita/art-16-trattamento-tributario/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it